



TRIBUNALE

## TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012) la sottoscritta **Michela Gregorio, nata a Brescia il 10.10.1978 C.F. GRGMHL78R50B157T, e residente in Montirone (BS) Via Capriolo n. 37, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Girelli e Sara Girelli presso lo studio delle quali ha eletto domicilio in Brescia, Via L. Gambara n. 42 come da procura allegata come doc. 1 al ricorso presentato dagli avvocati e contenente la proposta liquidatoria**

### PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: debiti contratti a seguito del divorzio dal marito tossicodipendente il quale mai si è occupato dei due figli, entrambi a carico esclusivamente alla ricorrente;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Barbara Bocchio, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio** (doc. 4 allegato al ricorso avv.ti Girelli)
- la composizione dei debiti, alla data del 23/02/2022 è indicata nella tabella n. 4 a pagina 21 della relazione particolareggiata, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi per un totale debitorio complessivo di 127.462,60 euro;



- Non esistono atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. doc. 17 allegato al ricorso degli avv.ti Girelli);
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente è riassunto nella tabella n. 5 posta a pagina 21 della relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 2 persone, come da certificato dello stato di famiglia allegato come doc. 2 al ricorso degli avv.ti Girelli, ammontano a complessivi euro 1226,00 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso avv.ti Girelli);

**tutto ciò premesso**

la sig.ra Gregorio Michela, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'III.mo giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 6 disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Brescia, 23/02/2022

Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma della sig.ra Gregorio Michela che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. CA83699GV rilasciata Comune di Montirone con scadenza il 10/10/2030.